

Allianz S.p.A.
Agenzia VITERBO
VIA DELLA FERROVIA, 30
01100 VITERBO
VT
Tel. 0761 340050
Fax 0761 304396
Mail: VITERBO2@AGEALLIANZ.IT



Codice Agenzia: 548 - Codice Subagenzia 21/47
Documento n.1000052032801

QUIETANZA DI PAGAMENTO N 1000052032801

Contraente 1: SPLENDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA DORA RIPARIA, 14
01100 VITERBO
C.F./P.IVA 01689850566

SPLENDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA
VIA DORA RIPARIA, 14
01100 VITERBO

Segue sul retro

Polizza/Ramo: AZ MULTIRISCHI - 48

Scadenza annua:

Numero: 732167001

07/01/2023

Periodo di validita' delle garanzie

dalle ore 24 del 07/01/2022 alle ore 24 del 07/01/2023

Frazionamento del premio: ANNUALE

Premio

Euro

Imponibile:

5625,37

Imposta:

1251,63

Totale

6877,00

Quietanza di rinnovo emessa mediante dilazione del pagamento del premio concessa al contraente dalla Compagnia in data 29/12/2021; il contraente dovrà rimborsare l'importo del premio entro 30 giorni dalla data di concessione della dilazione del pagamento. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro il termine indicato, la Compagnia e/o l'Agente daranno corso al recupero forzoso delle somme dovute e il contraente resta esposto sino al saldo a limitazioni negli indennizzi previsti dalla Polizza.

Allianz S.p.A.

Giampaolo Caprice - Claudia Giandini

Informazioni sul contratto

Per effetto dell'indicizzazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione, le somme/massimali assicurati ed eventuali altri importi soggetti a variazione, si intendono adeguati del 2,60% rispetto all'ultima variazione intervenuta.

Per il premio l'adeguamento e' pari al 2,60%.

La percentuale complessiva di variazione dall'atto della stipula, e' pari al 2,00%

Complessivamente il premio e' stato adeguato in base alle seguenti condizioni particolari previste dalle Condizioni di Assicurazione:

-Indicizzazione

Prospetto di liquidazione fiscale del premio (importi espressi in Euro)

Coperture	Imponibile	Aliquota Imposta	Importo Imposte
R.C. GENERALE	5625,37	22,25%	1251,63

Totale

5625,37

1251,63

Per informazioni sulla polizza, denunciare sinistri o altre esigenze



contatta La tua agenzia



vai su allianz.it/prontoallianz



chiama l' 800 68 68 68

Allianz S.p.A.
Sede Legale
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1
Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
C.F. e Registro Imprese di Milano
n. 05032630963 - Rappresentante
del Gruppo IVA Allianz
con P. IVA n. 01333250320

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n.1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n.018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE - Monaco

Codice 73

Coperture operanti e soggetti e/o oggetti assicurati

Coperture per l'assicurato **SPLINDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**
RESPONSABILITA' CIVILE

Coperture per il fabbricato

VIA DORA RIPARIA, 14
01100 VITERBO - VT

RESPONSABILITA' CIVILE

Domande e Risposte per saperne di più

- **A cosa serve la quietanza?**
La quietanza è il documento che attesta l'avvenuto pagamento del premio. E' utile conservarla fino al pagamento del premio successivo, per avere a portata di mano le informazioni principali sulla sua polizza.
- **Il premio di assicurazione è detraibile fiscalmente?**
La detraibilità del premio dipende dal tipo di polizza stipulata e dalla normativa fiscale vigente.
Può chiedere informazioni al suo agente
e, se la detraibilità è prevista dal suo contratto, potrà richiedere il documento di certificazione fiscale.
- **Cosa devo fare in caso di sinistro?**
Deve denunciare l'accaduto entro i termini previsti dal contratto e indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
In ogni caso è bene comunicare alla propria agenzia l'avvenuto sinistro nel più breve tempo possibile.
- **Posso dilazionare nel tempo il pagamento del premio di assicurazione?**
Per alcune polizze è prevista la possibilità di pagamento dilazionato, attraverso frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. In alcuni casi è previsto anche il pagamento in rate mensili, avvalendosi di un finanziamento. Il suo agente le illustrerà nel dettaglio queste soluzioni.
- **Posso modificare il mio contratto, adeguandolo alle mie nuove esigenze assicurative?**
Chieda al suo agente
che verificherà insieme a lei il suo contratto e le potrà offrire tutta la consulenza necessaria per individuare la soluzione più adatta alle sue specifiche esigenze.

Informazioni utili

Eventuali differenze minime sono dovute ad arrotondamenti applicati in fase di rinnovo.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami. Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Allianz S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari iscritti nella sezione B o D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche o Broker) e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dire quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla compagnia, verranno trattati da Allianz S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

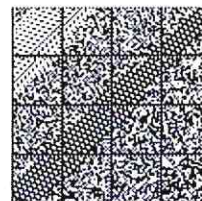
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

■ **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

■ **Negoziante assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.



AZ Multirischi

La protezione specifica

La tua polizza

Numero: 732652107

Contraente SPLENDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOP

I tuoi riferimenti Allianz

Agenzia principale di VITERBO

MARCOSANO ASSICURAZIONI S.A.S. DI ANDREA MARCOSANO

VIA DELLA FERROVIA 30 - 01100 VITERBO

Telefono: 0761 340050 -Fax: 0761 304396

Email: VITERBO2@AGEALLIANZ.IT

PEC: MARCOSANOASSICURAZIONI@INFOPEC.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.73

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

DIP Danni

DIP aggiuntivo Danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Allegato 3 - Informativa sul distributore

Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP

Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](https://www.allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: SPLENDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA
Codice fiscale/Partita IVA: 01689850566
Indirizzo: VIA DORA RIPARIA 14
C.A.P.: 01100 Città: VITERBO (VT)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 14/01/2022* Scadenza: ore 24:00 del 14/01/2023
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

* L'assicurazione ha effetto, in ogni caso, dal giorno del pagamento del Premio, come disciplinato dagli Art. 1.1 "Decorrenza dell' Assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni di assicurazione.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute in Polizza.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni presenti	Premi lordi annui
Responsabilità civile	8.224,00
Totale	8.224,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 8.224,00 euro
Periodicità del pagamento: Annuale
Importo alla firma: 1.461,78 euro

Prossima data di pagamento: 14/01/2023

Informazioni sul premio

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

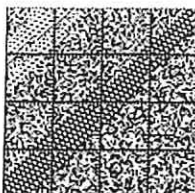
Altri estremi contrattuali

Contratto: sostituzione
Polizza sostituita: n. 732167001

Prodotto: AZ MULTIRISCHI

Condizioni particolari di polizza

I - Indicizzazione



73K 00007326521070



Polizza n. 732652107

Scheda di Polizza

Dettaglio delle garanzie prestate

Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività di:

associazione di volontariato con assistenza domiciliare ed
accompagnamento ospedaliero, di supporto e sostegno ai bisognosi e
le relative attività organizzative dell'ente - associazione che
gestisce case famiglia/alloggi

210 - Numero massimo di Volontari

associazione che gestisce case famiglia/alloggi

1 - Numero massimo di Unità abitative

Avvertenze:

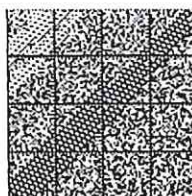
- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.

Sezione Responsabilità Civile - Garanzie

Garanzia Responsabilità Civile Base	Massimale	euro 5.000.000,00 per sinistro persona o cose
	Franchigia	250 Euro per danni a cose, salvo sia di seguito riportata una diversa franchigia
guida di autovetture, ciclomotori, motocicli da parte di Prestatori di lavoro ai sensi dell'art.2049 codice civile	Franchigia	250 Euro per danni a cose
danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni	Franchigia	150 Euro per veicolo danneggiato
danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 150.000 10% con il minimo di Euro 2.000
danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia	155 Euro per veicolo danneggiato
danni cagionati ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato	Franchigia	500 Euro per veicolo danneggiato
danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo a seguito di un evento improvviso e accidentale	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 75.000 10% con il minimo di Euro 1.500
danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza presso la sede dell'Assicurato	Franchigia	103 Euro per danni provocati da cani
attività svolte presso terzi per i danni: - a cose di terzi "inamovibili" che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori - da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	Limite di indennizzo Scoperto	Euro 50.000 10% con il minimo di Euro 500 per danni a cose
RCO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	Massimale	euro 5.000.000 per sinistro con il limite di euro 2.500.000 per persona

Dichiarazioni e/o Condizioni contrattuali specifiche di Sezione

precisazione



Polizza n. 732652107

Scheda di Polizza

CONDIZIONI PARTICOLARI

A parziale deroga di quanto indicato in polizza alla voce "Attività" e in tutte le condizioni di polizza, si precisa che la forma giuridica assunta dal Contraente non è "associazione" bensì "Società Cooperativa", tutte le Condizioni di Assicurazione sono da ritenersi valide per la forma giuridica di cui sopra; il termine "Associazione" ogni qualvolta presente nelle condizioni di polizza deve intendersi sostituito dal termine "Società Cooperativa". Eventuali richiami legislativi difformi e non propri della forma giuridica del Contraente non inficiano l'operatività delle garanzie. Si precisa che per volontari si devono intendere i soci della Contraente. A parziale deroga di quanto espresso nelle condizioni di polizza, si precisa che i soci si intendono terzi fra di loro.

GARANZIA RCO - ELEVAMENTO LIMITE DI INDENNIZZO PER PERSONA

5.000.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO DALLE C.G.A. IL LIMITE DI INDENNIZZO per danni alla persona nella GARANZIA RCO SI INTENDE ELEVATO A 5.000.000,00 - FERMO IL RESTO

Altre condizioni / Precisazioni

Sono altresì esclusi i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

si prende atto tra le parti che per i sinistri che coinvolgessero contemporaneamente le garanzie RCT/O la massima esposizione di polizza è quella indicata dal massimale RCT.

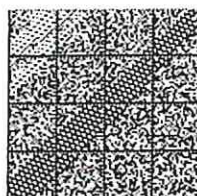
Fermo il resto

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Rimb.Premi netti (2)	Saldo imp. Prima rata	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	6.727,20	5.531,47	1.195,73	22,25 %	266,05	1.461,78
Totali	6.727,20	5.531,47	1.195,73		266,05	1.461,78

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

(2) Il rimborso è dovuto per effetto della sostituzione della polizza n. 732167001 pagata fino al 07/01/2023



73K 00007326521070



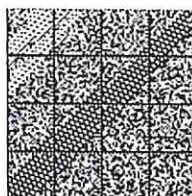
Polizza n. 732652107

Scheda di Polizza

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti o società;
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;



Polizza n. 732652107

Scheda di Polizza

Sottoscrizioni

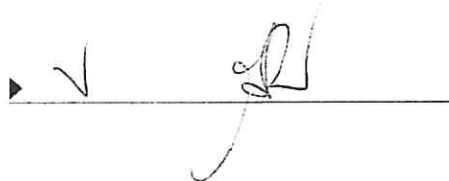
Il sottoscritto Contraente dichiara:

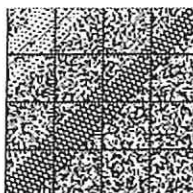
- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il set informativo costituito da:
 - DIP Danni ed. DIP-056-02-ed.01012019 ;
 - DIP aggiuntivo Danni ed. DIPA-056-02-ed.25092021 ;
 - Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 56-02-01/01/2019 ;
 - copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del set informativo costituito dai documenti sopra indicati, esonerando così l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il 17.1.2022, in Venezia


Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante





Polizza n. 732652107

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. "Durata e proroga dell'assicurazione"
- Art. "Recesso in caso di sinistro"

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

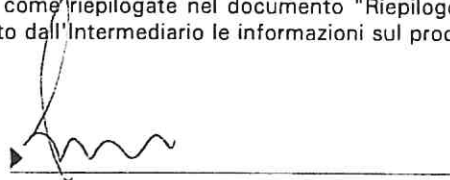
- Art. "Rischi esclusi dall'assicurazione"
- Disciplina specifica contenuta nelle Condizioni Speciali
- Disciplina contenuta nelle Garanzie Aggiuntive
- Art. "Obblighi"

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

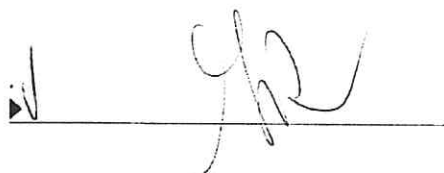


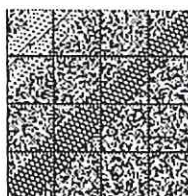
- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Legale Rappresentante





Condizioni di assicurazione

INDICE NORMATIVA

1. DEFINIZIONI

2. CONDIZIONI GENERALI

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO

6. SEZIONE INCENDIO

7. SEZIONE FURTO E RAPINA

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Addetti: i titolari, i soci ed i Prestatori di lavoro.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose (definizione valida ai fini della Sezione RC): sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di limiti, scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

Impresa: Allianz Spa.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro la Somma Assicurata o entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Massimale/Somma Assicurata: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale - anche per periodi inferiori all'anno - per l'esercizio dell'attività sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti.

Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

Art. Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e, in deroga al predetto articolo, rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza.

I - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

"indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;

"indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;

alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

4. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile

Art. Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché, se presenti, nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

morte, lesioni personali;

distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e colposo di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della L. n. 222/1984 e successive modifiche ed integrazioni per i danni subiti da terzi.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

per i danni cagionati a terzi da Prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. L'Assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza. Qualora esista Polizza di RCA, la presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta Polizza, e fino alla concorrenza del Massimale con la presente garanzia. Nel caso in cui la Polizza di RCA, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio";

per i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di tutti i fabbricati o porzione di essi ove si svolge l'attività indicata nella Scheda di Polizza, comprese le pertinenze e dipendenze, nonché le relative attrezzature e impianti;

per i danni cagionati dai lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati ove si svolge l'attività; inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei fabbricati ove si svolge l'attività previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ed eventuali successive modifiche o integrazioni), ed eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale;

per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso dei mezzi. La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata nella Scheda di Polizza;

per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi compreso il mancato uso dei locali, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di Polizza. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro che si trovano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro parcheggiati in appositi spazi nell'ambito della proprietà dell'Assicurato, ad esclusione di quelli di pertinenza degli impianti sportivi e salvo quanto previsto dalle specifiche Condizioni Speciali. La presente garanzia è prestata con applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza per ogni veicolo danneggiato;

per i danni derivanti da proprietà e manutenzione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale;

per i danni cagionati a Terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati, da parte di sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di un evento improvviso e accidentale, dagli insediamenti nei quali l'Assicurato svolge la sua attività. La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;

per i danni derivanti dalla gestione di bar annessi all'attività principale nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;

per i danni cagionati da cibi o bevande somministrati o smerciati presso i locali in cui si svolge l'attività assicurata, escluso l'eventuale ristorante, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia è prestata per i danni dovuti a vizio originario del prodotto;

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

per i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani; per i danni provocati da cani, la presente garanzia è prestata previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza; per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. La presente garanzia è prestata anche la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

per i danni derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;

per i danni derivanti da servizi sanitari prestati in ambulatori e infermeria e posti di pronto soccorso esercitati nell'ambito dell'attività assicurata compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio.

Qualora le attività vengano svolte da terzi, l'Assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato quale committente delle attività stesse: in questo caso e a parziale deroga dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Nel caso in cui le attività siano svolte presso terzi l'Assicurazione comprende:

i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume e peso, non possano essere rimosse;

i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni:

derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività dichiarata non altrimenti evitabili;

da furto;

ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;

derivanti da trasformazioni o da assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);

derivanti da campi elettromagnetici;

derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;

derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

conseguenti all'utilizzo di fuochi pirotecnici;

punitivi di qualsiasi natura;

da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;

derivanti dalla proprietà e uso di giochi gonfiabili;

da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno d'età;

a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente ai danni ai veicoli di terzi;

alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alle attività svolte presso terzi;

alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro nonché relativamente alle attività svolte presso terzi;

alle colture;

alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

cagionati da prodotti e/o Cose in genere dopo la loro messa in circolazione, fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alla somministrazione e smercio di cibi e bevande nei locali in cui si svolge l'attività assicurata;
 conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; fermo quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione relativamente alle ipotesi di inquinamento accidentale;
 conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 derivanti da atti di Terrorismo;
 derivanti da attività relative ad impianti o installazione in mare non saldamente assicurati alla riva;
 derivanti da prestazioni mediche, infermieristiche e sanitarie in genere;
 derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli in cui si svolge l'attività assicurata.

Art. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
 se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

Limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale sono tuttavia considerati terzi:

i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL;
 i titolari ed i dipendenti di altre ditte che si trovino presso l'Assicurato per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori oggetto dell'attività dell'Assicurato;
 i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
 ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria - appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno presso l'Assicurato, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile

Disciplina comune a tutte le tipologie di Associazione

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario, si precisa che per Associati devono intendersi gli iscritti, soci, volontari.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. "Oggetto dell'Assicurazione" della presente sezione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti:

dalla responsabilità civile personale del presidente dell'associazione e degli organi direzionali, degli allievi, degli assistenti, degli Associati, degli insegnanti e istruttori non sportivi per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività assicurata. I soggetti sopraindicati, esclusi coloro che svolgono attività sportiva, sono considerati terzi tra di loro, a condizione che dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, di cui all'art. 583 codice penale.

dall'organizzazione di gite sociali e trasferte, ad esclusione di quelle che prevedono escursioni con guide alpine o immersioni subacquee.

Ad integrazione dell'art. "Rischi esclusi dall'Assicurazione" della presente sezione, l'Assicurazione non comprende i danni:

derivanti da atti vandalici, eventi socio-politici quali tumulti popolari, sommosse;

causati o subiti da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività svolta dall'Assicurato;

derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri; impianti sciistici e di risalita;

subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

subiti dai cavalli;
relativi all'esercizio di teatri, cinematografi e musei;
causati da allievi che svolgono stage e/o tirocinio presso enti;
derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, raduni, colonie e campus.

Ad integrazione dell'art. "Persone non considerate Terzi" della presente sezione, si precisa che gli artisti, i musicisti e gli orchestrali non sono considerati terzi.

Disciplina specifica valida per l'Associazione che gestisce case famiglia/alloggi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di case famiglia e/o alloggi per minori o persone disagiate.

L'assicurazione è operante a condizione che le singole unità abitative destinate a minori o persone disagiate ospitino non più di cinque persone.

E' compresa in garanzia la responsabilità civile personale dei minori e persone disagiate per danni arrecati a terzi nella conduzione della casa e/o alloggio.

Disciplina specifica valida per l'Associazione di pubblica assistenza (soggetta alla legge quadro sul volontariato n. 266/91)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'Associazione di volontariato indicata nella Scheda di Polizza e soggetta alla L. n.266 /1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

RCO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che, ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali Danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro saranno indennizzati nel limite del Massimale previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

Operatività delle garanzie della Responsabilità Civile

Art. Efficacia dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato degli eventuali requisiti /autorizzazioni richiesti dalla legge e/o dai regolamenti per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

Art. Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'Assicurazione della garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro" vale per il mondo intero.

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

Art. Corresponsabilità

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. Detto Massimale, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Art. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponde soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. Calcolo del Premio per Associazione che gestisce case famiglia/alloggi

Il Premio viene calcolato sul numero massimo delle unità abitative destinate a casa famiglia/alloggio indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Qualora il numero massimo delle unità abitative subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di unità abitative, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di unità abitative sia superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Art. Calcolo del Premio per Associazione di pubblica assistenza (soggetta alla legge quadro sul volontariato n. 266/1991)

Il Premio viene calcolato sul numero massimo dei volontari indicato nella Scheda di Polizza e dichiarato dal Contraente al momento della stipulazione del presente contratto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità dei volontari.

Per la loro identificazione si farà riferimento all'apposito registro - che il Contraente è tenuto ad esibire in qualunque momento l'Impresa ne faccia richiesta - tenuto conformemente a quanto previsto dalla L. n. 266/1991 e relativo D.L. del 14.02.92 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il numero massimo dei volontari subisca delle variazioni rispetto alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso all'Impresa che provvede all'aggiornamento del contratto adeguando le condizioni ed il Premio.

Qualora il Contraente dovesse involontariamente omettere di segnalare le variazioni in aumento del numero massimo di volontari, l'Impresa rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile, a condizione che il numero di volontari risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile

Art. Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;

astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa;

produrre la documentazione ufficiale dell'Associazione attestante il numero e le generalità degli Associati, degli Addetti e dei Volontari nei casi in cui l'Assicurato sia un' Associazione.

Art. Gestione delle vertenze – spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

Polizza n. 732652107

Condizioni di assicurazione

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROPRIETARIO DI FABBRICATO

Sezione non presente

6. SEZIONE INCENDIO

Sezione non presente

7. SEZIONE FURTO E RAPINA

Sezione non presente

Ricevuta di avvenuto pagamento - n. 732652107

Contraente: SPLENDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOPERATIVA
Codice fiscale o Partita IVA: 01689850566
Residenza: VIA DORA RIPARIA 14 - 01100 VITERBO (VT)
Polizza n. 732652107
Prodotto: AZ MULTIRISCHI

Agenzia: VITERBO - 548
Subagenzia: 21

Gentile cliente,

la polizza suindicata è stata emessa mediante dilazione del pagamento del premio pari a euro 1.461,78, concessa al contraente dalla Compagnia in data 17/01/2022; il contraente dovrà rimborsare l'importo del premio entro 30 giorni dalla data di concessione della dilazione del pagamento (*).

La presente ricevuta attesta la validità della copertura assicurativa, che ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di avvenuto pagamento: 17/01/2022.

La ricevuta di avvenuto pagamento costituisce parte integrante della polizza.

(*) In caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro il termine indicato, la Compagnia e/o l'Agente daranno corso al recupero forzoso delle somme dovute e il contraente resta esposto sino al saldo a limitazioni negli indennizzi previsti dalla Polizza.

Allianz S.p.a.

Giampaolo Caprice Claudia Blandini

